

Parere n. 103 del 27/05/2010

Protocollo PREC 3/10/S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Ecologica s.r.l. – Affidamento dell'incarico per la redazione dell'elaborato tecnico inerente al rischio di incidenti rilevanti (R.I.R.) – Importo a base d'asta €190.000,00 – S.A.: Comune di Taranto.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 26 novembre 2009 è pervenuta l'istanza di parere in epigrafe, con la quale l'impresa Ecologica s.r.l. ha lamentato il carattere escludente di alcuni requisiti di capacità tecnico-professionale stabiliti nella documentazione di gara predisposta dal Comune di Taranto per l'affidamento dell'incarico di redazione dell'elaborato tecnico inerente al rischio di incidenti rilevanti (R.I.R.).

Più precisamente, la società istante ha ritenuto sproporzionato l'aver indicato a pena di esclusione tra i requisiti minimi di partecipazione: 1) che almeno uno dei componenti del gruppo di lavoro di esperti specialisti da istituire per lo svolgimento dell'attività oggetto di affidamento sia stato incaricato, negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, della redazione di *“almeno un piano (n.d.r. elaborato tecnico inerente al Rischio di Incidenti Rilevanti “R.I.R.”)... relativo a città sede di Porto Industriale”* (punto A.6) lett. c) del disciplinare di gara), non comprendendo la ragione per cui la redazione di un piano per altra tipologia di città debba essere considerato non equiparabile; 2) che almeno uno degli esperti specialisti costituenti il predetto gruppo di lavoro sia stato incaricato, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, della *“redazione di un Piano di Sicurezza ai sensi della legge n. 84/1994”* (punto A.6) lett. e) del disciplinare di gara), osservando che detto requisito può essere posseduto soltanto da chi ha già redatto un elaborato tecnico inerente al rischio di incidenti rilevanti – RIR- o il Piano regolatore del porto di Taranto; 3) che la figura di *“Esperto per gli Aspetti giuridici e amministrativi”*, necessariamente prevista nell'ambito del predetto gruppo di esperti, debba possedere *“specifica conoscenza delle leggi/ normative regionali e provinciali, inerenti il territorio interessato dal rischio di incidenti rilevanti - RIR”* (art. 4 del Capitolato d'oneri), ritenendo che la prescritta esperienza può essere correttamente riferita a qualunque territorio e non necessariamente al territorio interessato dal RIR; 4) che il riferimento per ogni singolo componente del suddetto *“raggruppamento”* (di esperti) al *“singolo professionista ovvero forma societaria”* (art. 4 del Capitolato d'oneri) possa essere in contrasto con il punto III.2 del bando che consente la partecipazione alla gara, non solo ai raggruppamenti temporanei, ma anche ai soggetti di cui all'art. 90, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163 del 2006 ovvero a professionisti singoli o a società di professionisti o di ingegneria.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Taranto ha rappresentato che con determinazione dirigenziale n. 316 del 28 dicembre 2009 l'incarico è stato provvisoriamente aggiudicato alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese SIT & A s.r.l., Dam S.p.A. e Acquatecno s.r.l. ed ha riferito, altresì, che con nota del 28

gennaio 2010 il responsabile unico del procedimento invitava la stessa amministrazione comunale a non procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Ritenuto in diritto

La questione giuridica controversa sottoposta a questa Autorità con l'istanza di parere in esame attiene alla corretta definizione nei documenti di gara dei requisiti di capacità tecnico- professionali per l'affidamento di un incarico avente ad oggetto la redazione dell'elaborato tecnico inerente al rischio di incidenti rilevanti (R.I.R.), prescritto dalla legislazione di settore per zone di particolare interesse, come, nel caso di specie, il porto di Taranto.

Nello specifico, il bando è stato adottato in attuazione del Decreto interministeriale 9 maggio 2001, recante *“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”* edell'art. 5 della legge di riordino della legislazione in materia portuale – legge 28 gennaio 1994, n. 84 – secondo cui al piano regolatore portuale va allegato *“un rapporto sulla sicurezza ... sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali”*.

Le censure mosse dalla società istante alla documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante si riferiscono ad un asserito carattere illogico e discriminante di alcuni requisiti in essa previsti rispetto alla specificità del servizio oggetto dell'appalto.

La prima contestazione sollevata riguarda l'aver richiesto che almeno uno dei componenti del gruppo di lavoro di esperti specialisti da istituire per lo svolgimento dell'attività oggetto di affidamento sia stato incaricato, negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, della redazione di *“almeno un piano (elaborato tecnico inerente al Rischio di Incidenti Rilevanti “R.I.R”)... relativo a città sede di Porto Industriale”* (punto A.6) lett. c) del disciplinare di gara). Tale censura muove dal presupposto – errato – che la redazione di un piano per altra tipologia di città possa essere considerato equiparabile a quello relativo a una città sede di porto industriale. Al riguardo, si deve, invece, osservare che la previsione di gara appare coerente con la peculiare tipologia del servizio da affidare in appalto e con la specificità dei luoghi (Città sede di Porto) nonché con la destinazione industriale alla quale detti luoghi si riferiscono.

La seconda contestazione mossa dall'istante riguarda la previsione che almeno uno degli esperti specialisti costituenti il predetto gruppo di lavoro sia stato incaricato, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, della *“redazione di un Piano di Sicurezza ai sensi della legge n. 84/1994”* di riordino della legislazione in materia portuale (punto A.6) lett. e) del disciplinare di gara). In proposito, si osserva che, stante la peculiare tipologia del servizio da affidare, la prescrizione di tale requisito risponde all'esigenza fondamentale di fornire in concreto maggiori garanzie alla stazione appaltante in termini di professionalità e di esperienza del futuro contraente, senza in alcun modo restringere la più ampia partecipazione alla gara anche in relazione al periodo di tempo, sufficientemente ampio, preso a riferimento, pari a cinque anni.

Si evidenzia, peraltro, che né il primo né il secondo requisito contestato devono necessariamente essere posseduti con riferimento alla città di Taranto, come paventato dall'istante, bensì con riguardo ad una qualsiasi analoga realtà di città portuale e industriale.

Per quanto riguarda, poi, la terza censura mossa dall'istante, relativa al richiesto requisito che la figura di *“Esperto per gli Aspetti giuridici e amministrativi”*, necessariamente prevista nell'ambito

del predetto gruppo di esperti, debba possedere “*specifica conoscenza delle leggi/ normative regionali e provinciali, inerenti il territorio interessato dal rischio di incidenti rilevanti - RIR*” (art. 4 del Capitolato d’oneri), si deve osservare che l’Elaborato Tecnico «*Rischio di Incidenti Rilevanti*» - RIR – costituisce parte integrante degli strumenti di pianificazione portuale e che esso, come tale, non può prescindere da un’approfondita conoscenza giuridico-legale degli aspetti specifici relativi al territorio cui si riferisce.

Quanto, infine, all’ultima delle censure sollevate dalla società istante, riguardante la possibilità che alla gara potesse, in definitiva, partecipare solo un “*raggruppamento*” temporaneo di imprese (art. 4 del capitolato d’oneri), in contraddizione con le stesse disposizioni del bando di gara che consentono la partecipazione alla stessa di soggetti sia in forma singola che associata, occorre evidenziare che la contestata espressione usata nell’art. 4 del capitolato d’oneri, riguardante “*ogni singolo componente del suddetto raggruppamento*” va più propriamente riferita, in base ad una lettura sistematica delle disposizioni, ad “*ogni singolo componente del suddetto ed istituendo gruppo di lavoro*” per cui il termine “*raggruppamento*” (di esperti) va più correttamente riferito a “*gruppo di lavoro*” e non alla forma con cui gli operatori economici possono partecipare alla procedura di gara in oggetto, come erroneamente inteso dalla società istante.

Per le considerazioni suesposte, si deve, quindi, concludere nel senso che l’individuazione dei requisiti in esame risulta essere non solo proporzionata all’oggetto specifico e al valore presuntivo dell’incarico posto a base d’asta, ma anche idonea ad assicurare la partecipazione alle procedure di gara di soggetti particolarmente qualificati.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le clausole oggetto di contestazione, relative alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale per l’affidamento dell’incarico di redazione dell’elaborato tecnico inerente al rischio di incidenti rilevanti (R.I.R.), sono conformi alla normativa di settore e ai principi in materia di contratti pubblici.

Firmato:

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente f.f.: Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 giugno 2010